*Vienna li 28 Febbrajo 1823.*

# FERDINANDO I.

*PER LA GRAZIA DI DIO*

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA,

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Dopo lo scioglimento della nostra armata di terra eseguito col decreto del 29 Luglio ora scorso anno;

Essendo della massima importanza di stabilire i modi i più efficaci da reclutare la nuova in proporzione della sua forza organica, ed analogamente ai principj già adottati;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

ARTICOLO I.

Al primo di Maggio imminente, gli sbandati, ed i congedati richiamati, che si trovano facendo parte de' corpi dell' armata, continueranno a rimanervi, fino a che non avranno terminato i sei anni di loro effettivo servizio. A calcolo di questo periodo saranno poste

tutte le porzioni, che ciascuno di essi avrà finora servito in qualunque corpo dopo l' ultimo impegno.

Quelli delle indicate classi, che alla detta epoca si trovano o agli ospedali in osservazione delle malattie asserte, o nelle prigioni civili, o nelle loro case pronti a marciare, rientreranno tutti nel seno delle loro famiglie, non potendo più essere molestati, nè dovendosi all'avvenire tener più conto delle coscrizioni periodiche già abolite, delle istruzioni, e degli ordini, che vi aveano relazione.

A r t. 2.

L'annesso Regolamento per la reclutazione de' corpi nazionali dell' armata sarà messo in osservanza dalla ridetta epoca del primo Maggio 1823. Per effetto del medesimo divenendo inutili ed inoperosi il deposito generale degli sbandati, e le due giunte d' ingaggi, saranno tutti e tre soppressi coll' obbligo però di dar conto documentato della loro gestione a tenore delle prescrizioni date.

A r t. 3.

Ad oggetto di coprire subito gli attuali vuoti de' corpi, essendo già incominciato l' anno 1823, così le operazioni per la leva dell'anno stesso dovranno cominciare al primo Maggio, e terminare al primo Agosto dell' anno medesimo.

In conseguenza il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina ci sottoporrà sollecitamente lo stato descrittivo delle reclute bisognevoli, e quelli dell'Interno, e di Sicilia le istruzioni necessarie rispettivamente in quanto a' modi di esecuzione adattati alle circostanze locali, ed i progetti di decreto per le serie de' casi di esclusione, giusta gli articoli 20, 21, 22, e 23 del nuovo Regolamento. Impartite che saranno le Nostre Sovrane risoluzioni sul proposito, ciascuno dei detti Ministri darà le istruzioni di dettaglio, attenendosi strettamente alle discipline contenute nel Regolamento istesso.

A R T. 4.

Tutt'i Nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Min. Seg. di Stato della Guerra e Marina*
Firmato, PRINCIPE DELLA SCALETTA.

*Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri,*
Firmato, DE MEDICI.

Per certificato conforme.
*Il Consigliere Min. di Stato, incaricato delle veci di Presidente del Consiglio de' Ministri.*
Firmato, DE MEDICI.

Per copia conforme
*Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.*
Firmato, SCALETTA.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

/.

# REGOLAMENTO

PER LA

RECLUTAZIONE DE' CORPI

NAZIONALI DELL' ARMATA.



4

# INDICE



*foglio*

3.

# REGOLAMENTO

*Per la reclutazione de' Corpi Nazionali dell' Armata.*

## SEZIONE I.

*Modi di reclutazione.*

Articolo 1.

I Corpi Nazionali dell' armata saranno reclutati, e mantenuti al completo,

*Primo.* Cogli arruolamenti volontarj.
*Secondo.* Co' ringaggi.
*Terzo.* E colla leva.

## SEZIONE II.

*Arruolamenti volontarj.*

Art. 2.

Ogn' individuo, che voglia arruolarsi in un corpo qualunque dovrà avere i seguenti requisiti;

1.° La statura pe' granatieri reali, per l' artiglieria, e per la cavalleria dev' essere da cinque piedi e tre pollici in sopra: e per tutti gli altri corpi non minore di cinque piedi, ed un pollice, gli uomini saranno misurati scalzi.

2.° L'età dovrà essere da 18 anni compiti a 30 non oltrepassati, potendo anche ammettersi fino all'età di 35 anni terminati coloro, che abbiano altra volta servito.

3.° Devono essere celibi, o vedovi senza prole.

4.° Non devono essere inquisiti, nè criminalmente, nè per furto correzionalmente.

5.° Devono professare la Religione Cattolica Apostolica Romana.

6.° E devono in fine essere di salute valida, e non affetti dalle malattie, che danno l'esenzione dal servizio militare, come meglio leggesi nell'Elenco annesso.

ART. 3.

La durata dell'ingaggio per ogni recluta sarà di anni sei, qualunque sia il corpo nel quale verrà ammesso.

ART. 4.

Per premio d'ingaggio si daranno sei ducati ad uomo.

Coloro, che vi rinuncieranno, saranno tenuti in particolare considerazione per gli ascensi a sotto-uffiziali.

ART. 5.

La gendarmeria reale ammetterà i soldati per otto anni, e l'ausiliaria per sei: entrambi però questi corpi senza premio d'ingaggio.

ART. 6.

Ogn'individuo che vuole arruolarsi, deve presentare al Comandante del corpo, ov'entra, i seguenti documenti.

1.° Un attestato delle autorità locali che assicuri la sua buona condotta.

2.° La fede di perquisizione,

3.° L' estratto di nascita,

4.° E la fede dello stato celibe, o di essere vedovo, senza figli.

Per contestare questi requisiti, gli aspiranti dovranno esibire le fedi, e gli attestati delle rispettive autorità, e de' parrochi che loro si dovranno rilasciare *gratis* ed in carta semplice, coll' epigrafe, che *valga solo per essere ammesso al Real servizio.*

Per ammettersi poi i congedati sarà inoltre indispensabile la esibizione del loro congedo, e se questo si sarà dato per cattiva condotta, allora l' uomo non sarà ammesso.

## A r t. 7.

Per ogni recluta che s' ingaggia si formeranno tre filiazioni da segnarsi dal Chirurgo per la salute, dal Capitano della compagnia per la ricezione dell' uomo, dal Comandante del corpo per l' età, per la statura, e per le altre circostanze, dall' Ispettore per la convalida di questo atto, e per l' esame de' documenti, che si dovranne conservare nell'archivio dell' ispezione, e dal Commessario di guerra per la data dell' ammissione, e per lo premio dell' ingaggio da pagarsi in sua presenza.

Le tre filiazioni serviranno pel corpo, per l' ispezione, e per le officine.

## A r t. 8.

Il premio d' ingaggio si pagherà alle reclute dal proprio Capitano, dopo l' ammissione dell' Ispettore, ed in presenza del Commessario di guerra.

Il Quartier-Mastro ne rimborserà il Capitano sul foglio di prest della di lui compagnia.

E le officine, sopra le filiazioni convalidate come sopra, abboneranno nei relativi aggiusti in danaro da una via i ducati sei per premio d' ingaggio corrispondente a ciascuna recluta, e dall'altra gli averi di soldato dal giorno della presentazione al Commessario, che si troverà scritta a tutte lettere nelle filiazioni istesse.

A R T. 9.

Se l'Ispettore è presente, gli atti dell'ammissione e del successivo pagamento del premio d' ingaggio dovranno eseguirsi nell'istesso giorno: ed il Comandante del corpo non avrà veruna risponsabilità, dacchè l' Ispettore ha dovuto personalmente ammettere la recluta, ed ha conservato ne' suoi archivj i documenti prescritti dallo articolo 6.

A R T. 10.

Quando l' Ispettore è assente, la recluta si presenterà al Commessario il quale ne prenderà registro, e segnerà l'atto di tal *presentazione* sotto le tre filiazioni da inviarsi al proprio Ispettore, affinchè da quel giorno istesso la recluta possa essere pagata come soldato.

Se l'Ispettore l'ammette, allora la recluta per ricevere il premio d' ingaggio, sarà di bel nuovo presentata al Commessario di Guerra, il quale al di sotto della firma dell' Ispettore dirà *pagato l' ingaggio in mia presenza.*

In caso poi di rifiuto per parte dell'Ispettore, tutti gli atti precedenti si reputeranno come non fatti; la recluta non sarà più ammessa: ed il pane e prest datile in quel frattempo andrà, secondo la ragione del rifiuto, a carico o del Chirurgo, o del Comandante del Corpo.

A R T. 11.

Il Commessario di Guerra non ammetterà in rivista una recluta, senza la filiazione corredata dalle anzidette formalità.

Se le officine nel liquidare gli aggiusti troveranno le filiazioni mancanti di qualche formalità, ne faranno rapporto al Ministro di Guerra, il quale punirà il Commessario a tenore della sua omissione.

# SEZIONE III.

## *Ringaggi.*

---

ART. 12.

Gl' individui da caporale inclusivamente in sotto dopo il quarto anno di loro servizio ne' corpi attivi, qualunque siasi la loro provenienza, potranno ringaggiarsi, mediante un premio a continuazione del loro primo impegno per altri quattro o sei anni, e così successivamente fino al periodo d'anni diciotto di servizio effettivo, dopo il quale l'individuo essendo suscettibile di un servizio sedentaneo, e godendo il beneficio di grana due al giorno pel soprassoldo di anzianità più non si deve ingaggiare.

ART. 13.

Il premio di ringaggio sarà di un ducato all'anno per ciascuno individuo. Ognuno però potrà rinunciarvi, ma non pertanto dovrà impegnarsi per altro tempo, ed essere compreso negli atti che si stabiliscono per coloro che accettano questo premio.

ART. 14.

Dal grado di sergente inclusivamente in sopra non si ammettono più ringaggi. Coloro, che hanno questi gradi, allorchè terminano l'impegno contratto precedentemente, possono continuare il servizio, o prendersi il congedo.

A r t. 15.

Gl'individui de'corpi sedentanei, come gli Alabardieri, le Guardie di polizia di Palazzo, i Veterani, gli Artiglieri littorali ec. sono tenuti a terminare nei medesimi il tempo che loro rimaneva a servire ne' Corpi attivi da' quali pervengono: e dopo finito questo tempo, possono o continuare il servizio senza ringaggio, o prendersi il Congedo.

A r t. 16.

I ringaggi si pagheranno nel mese di Dicembre di ciascun anno colle seguenti discipline.

Ogni Capitano nel mese di Novembre formerà in tripla spedizione, giusta lo seguente modello, lo stato nominativo di quelli che vogliono ringaggiarsi.

| Numero. | | Gradi. | Nomi e Cognomi. | Anni di servizio effettivi che ha prestato (calcolandosi come classo, quello che già va a spirare.) | Quanti altri anni gli restano a fare per termine dell' impegno precedente (a contare dall'anno seguente). | Anni che domandano ringaggiarsi. | Premio di quest' ultimo ringaggio ad un ducato all' anno. | Osservazioni. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del ruolo annuale. | Di matricola. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Gl' individui che rinunciano al premio, verranno compresi nello stato senza notarvisi somme di denaro, ed esprimendosi nelle osservazioni, che *han rinunciato al premio di ringaggio.* Il totale del denaro bisognevole sarà scritto a tutte lettere: e dopo la firma del Capitano seguiranno quelle dell' Uffiziale superiore incaricato delle ma-

tricole del Comandante del Corpo, che devono confrontare la verità delle circostanze esposte. Contemporaneamente i Consigli di Amministrazione passeranno alla Tesoreria la richiesta del denaro bisognevole pe' ringaggi dell'anno che spira: Questa officina aggiugnerà tale summa all'abbuonconto che dovrà dare a' Corpi per lo prest del mese di Dicembre, facendo sempre liberanza unica, da decontarla sugli aggiusti in denaro: e così le casse de'corpi avranno i mezzi da pagare in Dicembre istesso i premj di ringaggi.

Gli stati redatti come sopra si manderanno subito, e senza oltrepassare il giorno 15 dello stesso mese di Novembre all'Ispettore, il quale dopo averli fatto confrontare colle matricole, e cogli altri registri dell'Ispezione apporrà a tutti e tre il suo *approvato* rimettendoli al Corpo.

Nel seguente Dicembre i Capitani ricevendo il denaro dal Quartier-Mastro, presenteranno gli uomini, ed i tre stati approvati dall'Ispettore al Commessario di Guerra, alla di cui presenza sarà pagato a ciascun individuo il premio del ringaggio.

A questo atto assisterà benanche il Comandante del Corpo. In piedi de'tre stati il Capitano dirà, *ho ricevuto dalla cassa, ed ho distribuito la suddetta summa di ducati . . . . agl' individui soprannotati*, e dopo della firma del Capitano, il Comandante del Corpo, ed il Commessario di Guerra diranno. *I suddetti pagamenti sono stati eseguiti in nostra presenza*, e si segneranno. Per gli uomini morti o disertati nell'intervallo della spedizione degli stati al giorno del pagamento si farà la deduzione sotto gli stati stessi specificando le basse occorse una per una, e così i Capitani faranno le ricevute pel denaro pagato effettivamente alla presenza del Commessario, e del Comandante del Corpo. Degli anzidetti stati adempiti come sopra, uno resterà al Commessario di Guerra, l'altro si conserverà nella cassa del Corpo, ed il terzo s'invierà all'Ispezione.

Nella Rivista del 1.° Gennajo, che regola gli averi dell'antecedente Dicembre, il Commessario sotto la ricapitolazione dell'effettivo apporrà la nota del denaro pagato dalla Cassa, Compagnia per Compagnia a tenore degli stati, che alligherà in appoggio alla Rivista. Le

Officine poi ne faranno l' abbono in piedi degli aggiusti in denaro di Dicembre istesso con rubrica separata.

A R T. 17.

Terminate tutte queste operazioni, la nota da opporsi in Matricola per ciascuno individuo sarà la seguente: *A dì...... Dicembre .....si è ringaggiato per altri ........ anni o mediante Ducati o avendo rinunciato al premio di ringaggio, e termina i suoi impegni a dì.......*

## SEZIONE IV.

### *Leva.*

A R T. 18.

I Vuoti che tuttavia esisteranno nei diversi Corpi Nazionali dell' Armata, malgrado gli arruolamenti volontarj, ed i ringaggi, si copriranno annualmente per via della leva, co' modi che in appresso si additano.

A R T. 19.

Il Ministro della Guerra anno per anno raccogliendo le notizie tanto delle basse occorse per morte, diserzioni, ed altre cagioni che per coloro i quali devono essere congedati nell' anno susseguente, presenterà a S. M. ne' principj del mese di Agosto uno Stato distinto per Corpi, colla indicazione del numero bisognevole ai rispettivi completi Organici, deduzione fatta de' congedabili da calcolarsi anticipatamente per approssimazione, e S. M. risolverà, se questi vuoti debbono coprirsi tutti o in parte a tenore delle circostanze.

A R T. 20.

Decretato che sarà il totale delle Reclute da ripetersi, i Ministri Segretarj di Stato dell'Interno, e degli Affari di Sicilia, s'incaricheranno di fornire rispettivamente al Ramo di Guerra il contingente stabilito, a qual effetto sottoporranno alla Sovrana approvazione le corrispondenti Istruzioni in quanto a' modi di eseguirlo a seconda delle rispettive località.

Essi Ministri immediatamente, ciascuno per la sua parte, faranno conoscere a quello della Guerra la ripartizione del contingente, che dovrà dare ciascuna Provincia, o Vallo, e diffonderanno le istruzioni analoghe in quanto alla quota de'rispettivi Comuni, ed a modi di esecuzione: dovendo queste istruzioni essere giunte alle Autorità corrispondenti per tutta la fine dello stesso mese di Agosto.

A R T. 21.

I contingenti, che dovranno essere somministrati da ciascuno comune verranno calcolati sul rispettivo totale delle anime, salvo quei comuni, pe' quali militeranno dell' eccezioni da decidersi sovranamente.

Gli Allievi, che in ogni anno passeranno a servire nell' Armata dal Real Albergo, dagli Ospizj Civili, e dalle Scuole Militari, avranno l' obbligo di servire per anni otto, e siccome formano essi un aumento periodico all' armata stessa, così venendo le richieste della leva ad essere diminuite per tali ragioni, goderanno di tal beneficio tutti i comuni presi in massa, e non già separatamente, cosicchè niuno di essi per questa causa potrà avere un privilegio sopra gli altri.

A R T. 22.

Per l' ammissione delle Reclute di leva saranno indispensabili le seguenti condizioni;

1.° La statura non dovrà essere minore di cinque piedi, misurato l' uomo scalzo,

2.° L'età sarà di diciotto anni ed un giorno a venticinque anni compiti.

3.° Devono essere celibi.

4.° Non devono essere inquisite criminalmente.

5.° Ed in fine non devono essere affetti da mali che danno l'esenzione dal servizio militare.

A r t. 23.

Per gl'individui i quali malgrado di avere i suddetti requisiti, vantassero delle ragioni particolari, che loro danno il dritto di essere esclusi dalla leva, come figli unici, gl'impiegati di nomina Regia etc. ne' principj di ogni anno i Ministri Segretarj di Stato dell'Interno, e degli Affari di Sicilia sommetteranno rispettivamente alla sanzione di S. M. la serie di tutti i casi di esclusione da aver vigore per la leva dell'anno già entrato, la qual serie sarà pubblicata sotto la forma di Decreto, onde si conosca, e si esegua da tutti.

A r t. 24.

Ad ogni uomo destinato a servire per effetto della leva sarà permesso di surrogare in sua vece un cambio, il quale potrà essere nativo di qualunque comune de' Reali dominj, ma costui oltre i requisiti prescritti di sopra dovrà avere l'età di anni ventisei incominciati a trenta compiti, e fino a trentacinque, se avendo servito, presenti la sua licenza netta. Per la sicurezza però di questi cambj si daranno delle particolari Istruzioni dal Ministero di Guerra e Marina.

A r t. 25.

Per la ricezione delle Reclute saranno stabiliti sei Depositi.

1.° *Deposito in Napoli*...... Per le reclute di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Citra, e Principato Ultra.

2.° *Deposito in Gaeta* ...... Per li tre Abbruzzi, e per la Provincia di Molise.

3.° *Deposito in Cosenza* ...... Per le tre Calabrie, e per la Provincia di Basilicata.

4.° *Deposito in Foggia* ...... Per le Provincie di Otranto, Bari, e Capitanata.

5.° *Deposito in Palermo* ...... Per i Valli minori di Palermo Girgenti, e Trapani.

6.° *Deposito in Messina* ...... Per i Valli minori di Messina Catania, Siracusa, e Caltanissetta.

Ciascun Deposito formerà un Consiglio di Ricezione, composto dal Comandante della Provincia Presidente, dal Sotto-Ispettore di Gendarmeria, e da un Uffiziale di qualunque arma, che si trovi di residenza nel capo luogo. Nel Consiglio del secondo Deposito in Gaeta il Presidente sarà il Governatore della medesima, il secondo membro sarà il Tenente di Re, o il Maggiore di Piazza, ed il terzo membro un altro Uffiziale di qualunque altra arma, purchè non sia della Piazza istessa. Il terzo componente di ciascun dei suddetti sei Consigli verrà nominato dal Ministro di Guerra, il quale nelle mancanze di qualche Comandante di Provincia o Sotto-Ispettore di Gendarmeria sarà facoltato surrogare provvisoriamente altro Uffiziale idoneo. Il Commessario di Guerra locale convaliderà presso ogni Deposito l'atto dell'Ammissione delle Reclute in quanto alle date.

Per le spese di scrittojo ciascuno deposito avrà ducati dodici mensuali sulla prima classe dello stato discusso della Guerra da liberarsi al Presidente.

A R T. 26.

Il Ministro di Guerra nel far conoscere a' Consigli de' depositi di ricezione la quota delle reclute, che dovranno ricevere dalle rispettive Provincie o Valli, loro parteciperà contemporaneamente il destino ch' esse dovranno avere.

A r t. 27.

Gl' Intendenti dopo eseguite le formalità a tenore delle istruzioni ricevute dal Ministro dell' Interno, e da quello di Sicilia, avvalendosi della Gendarmeria, o di altra forza di concerto co' Comandanti di Provincia invieranno i proprj contingenti a' rispettivi depositi con tanti ruoli nominativi in doppia spedizione, per quanti sono i Comuni che dovranno dare i contingenti. In questi ruoli si descriveranno l' età, la patria, i segnalamenti, e le altre circostanze delle reclute. L' arrivo di queste a' depositi non potrà oltrepassare il mese di Novembre termine di rigore.

Le reclute che disertano nel viaggio da'Comuni a'depositi saranno rimpiazzate immantinenti, salvo ai rimpiazzi il dritto di rientrare in famiglia, quando alle autorità Comunali riuscirà di arrestare, ed inviare a' depositi o Corpi le reclute disertate. Le scorte però saranno punite a tenore de' regolamenti militari.

A r t. 28.

Le reclute destinate a marciare pe' depositi, dal giorno di loro partenza dalla propria Patria, fino a quello dell' arrivo a' depositi suddetti avranno ognuna grana quindici al giorno per loro alimento.

Questa spesa sarà a carico degli stati discussi de'Comuni istessi.

A r t. 29.

Arrivate le reclute ne'depositi, saranno controvisitate in presenza del Consiglio da uno, o due Professori se occorrono: per questo servizio il Consiglio si avvalerà de'Chirurgi de' Corpi, o degli Ospedali militari del luogo, ed in difetto adibirà quelli più rinomati del paese. A' Professori paesani, che non abbiano dallo stato verun soldo, si pagherà sulla terza Classe dello stato discusso della Guerra la gratificazione di grana dieci per ciascuna recluta, sopra gli stati nominativi annuali, da certificarsi da' rispettivi Consigli.

Quelle poi, che non si troveranno ammissibili saranno restituite spiegandone la ragione al di sotto dello stato di ricevuta, ossia del ruolo, che dovrà essere segnato dai Membri del Consiglio, e dai Professori, e dal Commessario di Guerra.

L'atto di ammissione o del rifiuto non potrà oltrepassare il termine di due giorni, a contare da quello dell'arrivo delle reclute ai depositi. I Comuni sopra i suddetti atti di rifiuto non solo avranno l'obbligo di pagare a carico de' loro stati discussi l'alimento agli uomini non ammessi, anche a ragione di grana 15 al giorno pel loro ritorno alla Patria, ma bensì dovranno rinviare immediatamente i rimpiazzi.

ART. 30.

A scanso di qualunque interpetrazione, resta Sovranamente dichiarato, che i Consigli di ricezione dovranno prendere ingerenza soltanto sulla statura, e sulla disposizione fisica degl' individui. Ad ogni recluta però sarà permesso di reclamare al Consiglio contro le Autorità Civili, che possono averle fatto marciare incompetentemente ed il Consiglio istesso sarà autorizzato rimettere direttamente quelli reclami a' Ministri dell' Interno, e degli Affari di Sicilia, i quali prendendone stretto conto dalle Autorità Civili, le puniranno a seconda de' casi, e disporranno i corrispondenti rimpiazzi. Pendenti però le verifiche di questi reclami, le reclute che l' hanno prodotti non potranno esentarsi dal marciare pel loro destino.

ART. 31.

Ne' casi contenziosi derivanti dallo rifiuto delle Reclute a' Depositi, decideranno i Ministri dell' Interno, o di Sicilia di accordo con quello della Guerra; ma con ciò non s' intenderà frapporre il minimo indugio ai pronti rimpiazzi delle Reclute non accettate.

Se per effetto di queste discussioni, si troverà, che qualche recluta fu rifiutata male a proposito, allora le reclute per mezzo dei rispettivi depositi saranno inviate a quel corpo, ove passarono i rispettivi

rimpiazzi, e dopo il loro arrivo, i rimpiazzi rientreranno in famiglia. Le spese però fatte dal Comune saranno pagate, o dai Membri del Consiglio se il rifiuto cadde sulla statura, o de' Professori, se si equivocò sulla disposizione fisica.

A r t. 32.

Ciascun Corpo avendo già conosciuto dal Ministro di Guerra, per organo del proprio Ispettore la tangente delle reclute, ed il Deposito dal quale dovrà riceverle, spedirà sopra luogo un Uffiziale commissionato con qualche sotto-uffiziale. Gli Uffiziali commissionati partendo dai Corpi, riceveranno dai Quartier Mastri delle somme di abbuonconto, tanto per lo sostentamento delle proprie partite, quanto per pagare il pane, e prest alle reclute, come qui sotto s' indica.

Essi però dovranno immancabilmente essere giunti ai rispettivi depositi per tutto il giorno quindici del Mese di Ottobre.

A r t. 33.

Siccome le reclute diventano soldati, e come tali devono esser pagate, e punite dal giorno che vengono ammesse da'Consigli, e che non dovrà oltrepassare le 48 ore dopo il loro arrivo a' depositi, così i Consigli stessi si avvaleranno di uno o più Uffiziali commissionati per far dare loro la sussistenza di grana tredici al giorno da conteggiarla dopo la ripartizione.

A r t. 34.

Giunto che sarà a ciascun deposito il pieno di tutti i contingenti assegnati, le reclute in presenza de'Consigli, e coll'intervento di tutti gli Uffiziali commessionati saranno scelte, e ripartite coll' ordine seguente:

1.° Per i Granatieri della Guardia Reale.

2.° Per l' Artiglieria a cavallo.

3.° Per l' Artiglieria a piedi.

4.° Per la Cavalleria della Guardia.

5.° Per la Cavalleria della linea.

6.° Pel Treno della Guardia e della linea.

7.° E pe' Cacciatori della Guardia.

Il rimanente poi diviso in tre taglie per bussolo sarà ripartito agli altri Corpi, secondo la tangente ad essi assegnata.

Per le reclute da passare al Treno saranno preferite quelle che professano il mestiere di vetturini, cocchieri, mulattieri etc.

Per l'Artiglieria si sceglieranno gli armieri, gli artefici di legno e quelli di ferro.

In conseguenza di tutto ciò il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina combinerà la ripartizione delle reclute in maniera che i corpi della Guardia, ed i Facoltativi scelgano alternativamente un anno presso un deposito, e l'altro presso un deposito diverso, onde gli altri corpi dell'Armata abbiano anche essi l'occasione d'avere uomini di bello aspetto.

## A R T. 35.

Nella istessa giornata della ripartizione per ciascuna recluta si di tenderanno quattro filiazioni, che dovranno essere firmate dal Consiglio, dai Professori, e dagli Uffiziali commissionati de' corpi, ove sono passate le reclute.

La data dell'ammissione verrà convalidata dal Commessario di guerra, e sarà quell'istessa nella quale le rispettive reclute furono ammesse da' Consigli come si osserva dai ruoli delle comuni firmati dal Commessario.

I Consigli di recezione terranno ne' loro archivj una copia delle quattro filiazioni, e le altre tre le consegneranno agli Uffiziali commissionati, per passarsene una a' proprj Ispettori, la seconda nell'archivio dal corpo, e la terza all'appoggio de' fogli di chiamata.

ART. 36.

Ciascun Uffiziale commissionato a tenore delle rispettive giornate di ammissione rimborserà il suo compagno della sussistenza giornale di grana tredici, che avrà potuto dare temporaneamente alle reclute, e pagherà inoltre alle medesime fino al loro arrivo al proprio corpo il prest di tariffa, come soldati, ed il pane in denaro alla ragione di grana tre la razione, soddisfacendo ad esse benanche la differenza, se esista, fra le grana 13 loro date per sussistenza, e l'importo del prest e pane in danaro che loro sarebbe corrisposto dal giorno dell'ammissione al deposito.

ART. 37.

Terminati tutt'i sopraddetti conteggi, atti e formalità, gli uffiziali commissionati colle loro partite partiranno incessantemente pe'loro corpi.

Se avranno bisogno di una scorta maggiore, i presidenti dei Consigli di ricezione loro, la daranno, avvalendosi della gendarmeria reale da posto in posto, ed occorrendo anche delle altre truppe.

ART. 38.

Essi Uffiziali al loro ritorno discaricheranno a'Quartier-mastri gli abbuonconti avuti co' fogli d'imputazione separati per le compagnie o squadroni, ai quali si sono addette le reclute. Questi carichi poi saranno passati come contanti ai rispettivi Capitani i quali ne faranno i richiami ne' fogli di prest, e nei boni di sussistenze di quel mese in cui si sono apposte le corrispondenti note ne' fogli di chiamata. Il pane di richiamo si venderà dai proprj Capitani, agli appaltatori per compenso del valore di esso dato in marcia alle reclute: beninteso che se l'importo del contratto per ogni razione sarà maggiore di grana tre, allora questa differenza si verserà in cassa a favore del mantenimento del vestiario, e se minore si caricherà all'assegno stesso.

A r t. 39.

In ogn' anno il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina proporrà a S. M. sulla terza classe dello stato discusso, una gratificazione di viaggio a tutti gli Uffiziali e sotto-uffiziali di partita a tenore delle distanze, aumentandola per coloro, che si saranno distinti in queste importanti commissioni.

A r t. 40.

Arrivate al corpo le reclute saranno visitate e misurate nuovamente: quelle che si troveranno ammissibili verranno presentate al Commessario di guerra incaricato della rivista del corpo.

Esso Commessario dovrà notare sotto la filiazione il giorno dell' arrivo delle reclute, e segnarle, facendo menzione di ciò ne' fogli di chiamata colla nota *Recluta di leva ammessa in.....al dì... ed arrivata al corpo il.........*

Gli averi però sempre correranno per conto del corpo dal giorno dell' ammissione a' depositi.

Per gli uomini entrati all'ospedale, morti, o disertati per istrada, se ne farà ugualmente menzione nella rivista di una compagnia, o squadrone, onde il corpo abbia l' abbono degli averi somministrati ad essi nel viaggio.

A r t. 41.

Le reclute rifiutate da' corpi saranno rimesse a' depositi, i dicui membri o professori pagheranno le spese dell' andata e ritorno delle medesime alle loro patrie. Detti membri, o professori potranno controvisitare le reclute, ed appellarsene al Ministro di Guerra, il quale in questo contenzioso tra i corpi, ed i depositi darà le sue decisioni.

S' intende sempre che questi rifiuti, come occasionati per parte della guerra, devono riguardare soltanto la statura, e la disposizione fisica.

Il chirurgo colpevole, oltre le spese, sarà destituito.

A r t. 42.

Le reclute che disertano per istrada marciando dal deposito al corpo, sono soggette come ogni altro soldato disertore dell'armata, alle penali corrispondenti. Tanto per queste, che per quelle che disertano dopo il loro arrivo al corpo, i comuni non sono obbligati a' rimpiazzi parziali, dapoichè la guerra ha gli arruolamenti volontarj, ed i ringaggi per supplire alle basse giornali ed ordinarie.

## SEZIONE V.

### *Disposizioni generali.*

A r t. 43.

Ogni soldato che abbia servito 12 anni nell' armata con onore ed esattezza, passerà di dritto a servire nella forza Doganale armata, se lo voglia, e quando vi esistono vacanze.

# ELENCO

## *Delle malattie, ch' esentano dal servizio militare.*

### TITOLO I.

### *Vizj di conformazione, o mancanza di qualche parte del corpo.*

1.° Lo rivolgimento troppo in dentro o troppo in fuori delle ginocchia, ossia i *Vari* ed i *Valgi.*

2.° La gibbosità anteriore o posteriore a tal punto che impedisca lo trasporto delle armi o della mucciglia, o altri manifesti vizj rachitici.

3.° Le retrazioni, o storpiature insuperabili dipendenti anche da vizio muscolare, allorchè queste impediscono il libero uso di un arto o di più dita di una mano, o di un piede.

4.° Il labbro Leporino.

5.° La caduta de' capelli interspersa o parziale per la metà del capo.

6.° La mancanza totale delle orecchie, o del naso.

7.° La carie della maggior parte de' denti, e la mancanza almeno di due incisori co' corrispondenti canini.

8.° La mancanza del pollice o dell' indice, o di due dita della stessa mano, o di più delle ultime falangi.

9.° La mancanza dell' Alluce, o di più dita dello stesso piede.

10.° La castrazione totale.

11.° I piedi storti congeniti.

12. La mancanza totale del Pene.

13.° L' *Ipospadia* di ogni specie.

14.° La depressione considerevole dello sterno.

# TITOLO II.

## *Vizj organici, ed affezioni morbose del Capo.*



15.° Le lesioni del cranio e delle ossa della faccia con notabile deformità, e che impediscono le rispettive funzioni.

## *Degli Occhi.*



16.° I tumori cistici rilevanti sulle palpebre, che impediscono o alterano la funzione della vista.

17.° La privazione della vista, anche di un solo occhio.

18.° Il rovescio interno o esterno irrimediabile delle palpebre.

16.° Il rilasciamento paralitico o la mancanza di alcuna delle palpebre.

20.° La lagrimazione involontaria.

11.° L' Oftalmia cronica della congiuntiva e degli occhi, o la *chemosi* cronica.

22.° La fistola lacrimale.

23.° Lo *Strabismo* o sia occhi storti.

24.° L' *Encantide* lipomatosa e cangerigna.

25.° La *Trichiasi* o sia lo rovescio contro l' occhio de' peli delle palpebre.

26.° Lo *pterigio* cronico.

27.° Il *Leucoma* nefelio e panno, o sia le macchie che cuoprono in parte o per intero le pupille.

19.° La procidenza dell' Iride.

29.° Gli Albini o *Leuco—Etiopi*.

30.° La mancanza totale delle ciglia e sopracciglia con pustole.

31.° La tigna palpebrale.

32.° Lo squarciamento dell' iride.

33.° La miopia o sia corta vista, al di là del 6.° grado, cioè confirmata.

34.° La vista diminuita per cataratta incipiente o per amaurosi imperfetta ( *ambliopia* ).

35.° La vista moltiplicata persistente, e ben comprovata (*diplosia*).

36.° Le Oftalmie ricorrenti, e refrattarie per vizio costituzionale.

37.° *Nittalopia*, o sia vista di notte, e non di giorno.

38.° *Emeralopia*, o sia vista di giorno e non di notte

Per le segnate malattie non si può pronunziare giudizio senza reiterate osservazioni.

## *Del Naso.*

---

29.° Il fetore insopportabile, per mala conformazione del naso o per *Ozena* cronica.

40.° Il *Polipo* voluminoso, carnoso, o maligno.

41.° La depressione delle ossa nasali per frattura o per causa interna.

42.° La mancanza del setto, o di una pinna del naso.

## *Della bocca e delle fauci.*

---

43.° La *Ranula*.

44. La gonfiezza immedicabile delle tonsille con difficoltà della respirazione o della deglutizione.

45.° La *disfalgia Luseria*.

25.



46.° La mutolenza o l'*afonia* permanente.

47.° La paralisi della lingua.

48.° La balbuzie o *Psellismo* che impedisce la libera loquela.

Il giudizio di queste tre malattie debbe essere fondato sopra replicate osservazioni.

49.° La mancanza di porzione della lingua.

50.° Il vizio delle gengive prodotto da vizio scorbutico o venereo con vacillamento e carie degli alveoli de' denti.

51.° La distruzione del Palato o molle o osseo.

52.° La fistola salivare incurabile.

53.° La *Epulide* cronica e cangerigna, o sia escrescenza carnosa e cancerosa delle gengive.

54.° I Porri cangerigni delle labbra.

55.° Il cancro della lingua.

56.° I voluminosi tumori varicosi delle labbra e della bocca.

## *Delle Orecchie*

---

57.° La sordità ad un grado notabile.

58.° Lo scolo fetente e carico delle Orecchie.

59.° Il polipo o il tumore carnoso alle Orecchie.

## *Del Collo.*

---

60.° Il *broncocele* voluminoso.

61.° Il collo torto.

## TITOLO III.

### *Vizj organici ed affezioni morbosi delle estremità.*

62.° L' *anchilosi* o sia immobilità delle articolazioni.
63.° Le fratture mal riunite, o con perdita di sostanza.
64.° Le lussazioni irreduttibili.
65.° L' *Idrarto* e tumori bianchi o Linfatici.
66.° I corpi estranei nell' articolazione.
67.° Lo zoppicamento ( *claudicazione* ).
68.° Le Varicosità antiche e copiose delle gambe.
69.° L' unghia incarnata incurabile.

## TITOLO IV.

### *Affezioni delle Viscere.*

### *Nel Petto.*

70.° L' asma convulsiva ed umorale ( Per questa malattia bisogna l' osservazione ).

| | |
|---|---|
| 71.° La tosse ed il catarro cronico.<br>72.° L' *emottisi* periodica.<br>73.° La palpitazione convulsiva o dipendente dai vizj del cuore o da grossi vasi arteriosi.<br>74.° La tisi in primo grado.<br>75.° L' *idrotorace* o sia l' idropisia di petto. | Per le notate malattie è indispensabile l' osservazione. |

27



## Nell' Addome.

76.° Il vomito cronico per vizio locale.
77.° Il vomito sanguigno.

} Il giudizio diffinitivo viene sempre dietro l' osservazione.

78. Gli ascessi Lombari.

79.° L' Ernia ed il prolasso dell' ano.

80.° L'*orchitide* in istato cronico ed incurabile o sia infiammazione del testicolo.

81.° Il *varicocele*, lo *pneumatocele*, il *sarcocele*, e le altre gravi lesioni o di uno o di entrambi i testicoli.

82.° La *tenia* o sia il verme solitario.

83.° Gli emorroidi molto gonfj, tanto esterni che interni.

84.° La *polisarcia* o sia l'eccessiva carnosità con molta pinguedine.

85.° Tutte le malattie di vescica ed uretra incurabili (per questa malattia bisogna lo sperimento).

86.° La *fisconia* di ogni specie incurabile.

87.° La *timpanitide* cronica ed incurabile.

88.° L' *ascite* incurabile.

89.° I polipi e la scirrosità del retto.

90.° La fistola all' ano.

91.° La *nefralgia* calcolosa.

92.° Il testicolo aderente all' anello, o sospeso immediatamente al di sopra di questo.

93.° Le *ragadi* dell'ano per vizio di costituzione antiquato.

## TITOLO V.

### Affezioni della Cute.

94.° La tigna degli adulti.

95.° La pellagra.